Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Anno 69° — Roma - Giovedì, 3 maggio 1928 - Anno VI — Numero 104

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

USO DEI CONTI CORRENTI POSTALI NEI PAGAMENTI DELLO STATO ED ALLO STATO

In esecuzione del R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2609, è stato aperto, con effetto dal 1° marzo 1928, un conto corrente postale a favore della Tesoreria Centrale e di ciascuna Sezione della R. Tesoreria Provinciale, in modo che i correntisti potranno ottenere che le somme ad essi dovute dallo Stato vengano accreditate al loro conto corrente e potranno, con semplice postagiro, effettuare versamenti alla Tesoreria. I non correntisti, invece, potranno versare le somme da loro dovute alla Tesoreria, presso qualsiasi Ufficio postale.

Il citato decreto-legge, con le disposizioni relative al pagamento delle imposte dirette, della tassa scambi e di altri tributi mediante postagiro e con quelle riguardanti il pagamento, in conto corrente postale, degli affitti di immobili urbani, degli stipendi e delle pensioni, è destinato, in breve, ad aumentare il numero dei correntisti e ad accrescere il volume delle operazioni in conto corrente postale.

L'utilità dell'apertura di un conto corrente, per le aziende e per i singoli cittadini, è tanto maggiore quanto più grande è il numero dei correntisti; onde è che, a seguito del previsto incremento dei conti correnti postali, risulteranno anche più apprezzabili i benefici del postagiro, quali: l'eliminazione dei rischi inerenti al materiale invio del denaro o di titoli equivalenti; il risparmio di tempo derivante dall'evitare l'accesso agli sportelli degli Uffici contabili, per le riscossioni e per i pagamenti; la precostituzione di una prova scritta degli avvenuti pagamenti, all'infuori delle quietanze dei creditori.

Il largo impiego del postagiro, inoltre, realizzando la possibilità di compiere una grande quantità di transazioni senza l'uso effettivo della moneta, si traduce in un evidente vantaggio per l'economia del Paese.

L'utile individuale ed il vantaggio della generalità concorreranno, adunque, alla maggiore diffusione del postagiro, assecondando l'impulso ad uno sviluppo sempre più rapido ed ordinato, della nostra economia.

L'apertura del conto corrente postale può essere ottenuta, con tenue spesa, presso qualsiasi Ufficio postale del Regno.

TUTTI I VERSAMENTI DI SOMME AL CASSIERE DEL PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO per inserzioni, abbonamenti, acquisti di pubblicazioni o per altri motivi, DEBBONO ESSERE FATTI A MEZZO DI POSTAGIRO AL C/C 1-2640.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

1305. — REGIO DECRETO 29 marzo 1928, n. 850.
Tariffa dei diritti di borsa spettanti al Consiglio provinciale dell'economia di Roma . . . . . . Pag. 1926

1306. — REGIO DECRETO 15 marzo 1928, n. 844.
Erezione in ente morale dell'Opera pia « Piccola casa della Provvidenza », in Faenza . . . . . Pag. 1927

1307. — REGIO DECRETO 22 marzo 1928, n. 843.
Erezione in ente morale della Biblioteca circolante di Acqui . . . . Pag. 1927

1308. — REGIO DECRETO 26 gennaio 1928, n. 763.
Contributo scolastico del comune di Comerio, ed annullamento di quello dei comuni di Barasso e Luvinate. Pag. 1928

1309. — REGIO DECRETO 26 gennaio 1928, n. 764.
Contributo scolastico del nuovo comune di Costa di Monticelli, ed annullamento di quello dei comuni di Costa di Mezzate e Monticelli di Borgogna . Pag. 1928

1310. — REGIO DECRETO 26 gennaio 1928, n. 765.
Contributo scolastico del nuovo comune di Dalmine, ed annullamento di quello dei comuni di Sabbio Bergamasco, Sforzatica e Mariano al Brembo . . Pag. 1928

1311. — REGIO DECRETO 26 gennaio 1928, n. 760.
Contributo scolastico del comune di Lunamatrona, ed annullamento di quello dei comuni di Pauli Arbarei, Siddi e Ussaramanna. . . . . Pag. 1928

REGIO DECRETO 15 aprile 1928.
Revoca di nomina ad agente di cambio presso la Borsa valori di Venezia . . . . Pag. 1928

REGIO DECRETO 15 aprile 1928.
Modificazioni allo statuto dell'Associazione generale del commercio dei carboni fossili, con sede in Genova, e cambiamento della denominazione in « Unione commercianti in carboni fossili » . . . . Pag. 1928

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1928.
Approvazione di una nuova clausola da essere applicata dalla Società di assicurazioni e riassicurazioni « Assicurazioni generali », con sede in Trieste, per alcuni tipi di contratto di assicurazione sulla vita . . . . Pag. 1931

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1928.
Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Lugo ad istituire una succursale in Solarolo . . . . Pag. 1931

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1928.
Modificazione alla nomenclatura e classificazione delle cose per il trasporto a piccola velocità sulle Ferrovie dello Stato. Pag. 1932

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana . . . Pag. 1932

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

Ministero delle finanze:
R. decreto 3 aprile 1928, n. 710, concernente variazioni di bilancio e convalidazione di Regi decreti relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1927-28 . . . . Pag. 1937
R. decreto-legge 5 aprile 1928, n. 737, recante provvedimenti fiscali a favore della città e del territorio di Fiume. Pag. 1937
R. decreto-legge 5 aprile 1928, n. 738, concernente il trattamento doganale delle materie tartariche all'esportazione. Pag. 1937
R. decreto-legge 15 aprile 1928, n. 846, concernente l'ammissione di nuove merci al beneficio della temporanea importazione. Pag. 1937

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze:
Ruolo di anzianità del personale di ragioneria delle Intendenze di finanza . . . . Pag. 1937
Smarrimento di ricevute. (Elenco n. 396) . . . Pag. 1937
Media dei cambi e delle rendite . . . . Pag. 1937
Banca d'Italia: Situazione al 10 aprile 1928 (VI) . . Pag. 1938
Ministero dell'interno: Modificazione al decreto Ministeriale 15 aprile 1923 che autorizza la vendita nel Regno dell'acqua minerale naturale « Hunjadi Janos » . . . . . Pag. 1940

BANDI DI CONCORSO

Ministero della pubblica istruzione:
Concorso a cinque borse di perfezionamento negli studi presso un Istituto superiore estero per l'anno scolastico 1928-29. Pag. 1940
Concorso a quattro borse di perfezionamento negli studi presso un Istituto superiore nazionale per l'anno accademico 1928-29 . . . . Pag. 1940

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1305.

REGIO DECRETO 29 marzo 1928, n. 850.
Tariffa dei diritti di borsa spettanti al Consiglio provinciale dell'economia di Roma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, e il regolamento 4 agosto 1913, n. 1068, sulle Borse di commercio;
Visto il R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, e relativo regolamento 4 gennaio 1925, n. 29, sull'ordinamento delle Camere di commercio ed industria;
Vista la legge 18 aprile 1926, n. 731, concernente l'istituzione dei Consigli provinciali dell'economia;
Visto il R. decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071, recante nuove disposizioni sugli Uffici e Consigli provinciali dell'economia;
Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261;
Vista la deliberazione in data 15 febbraio 1928 del Consiglio provinciale dell'economia di Roma, con la quale si approva la tariffa dei diritti di borsa;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvata e resa esecutiva la tariffa dei diritti di borsa, spettanti al Consiglio provinciale dell'economia di Roma, giusta l'estratto annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 271, foglio 240. — SIROVICH.

Tariffa e norme di applicazione dei diritti di borsa spettanti al Consiglio provinciale dell'economia di Roma.

CAPO I.

Diritti di quotazione.

Art. 1.

Per ottenere l'ammissione alla quotazione nel listino della Borsa di Roma, di azioni, obbligazioni e altri titoli di credito emessi da enti morali e da società commerciali legalmente costituite, oltre all'osservanza delle disposizioni generali di legge e speciali per la Borsa di Roma, dovranno corrispondersi per ciascun titolo gli speciali diritti indicati come appresso:

1. - Diritto fisso annuo . . . . . . L. 100
2. - Diritto proporzionale per ogni milione o frazione di milione di capitale nominale . . . » 40
3. - In più per ogni milione o frazione di milione oltre i primi quindici . . . . . . » 30
4. - In più per ogni milione o frazione di milione oltre i primi trenta . . . . » 20
5. - In più per ogni milione o frazione di milione oltre i primi sessanta . . . . . . » 15
6. - In più per ogni milione o frazione di milione oltre i primi cento . . . . » 10
7. - In più per ogni milione o frazione di milione oltre i primi duecento . . . . » 5

Art. 2.

L'impegno d'iscrizione dei titoli nel listino è annuale e scade il 30 giugno di ogni anno.

Per mantenere ferma l'iscrizione dei titoli nel listino dovrà eseguirsi anticipatamente, e comunque non oltre il 30 giugno di ogni anno, il pagamento dei diritti.

Art. 3.

Per l'ammissione iniziale dei titoli a quotazione è dovuta, oltre il pagamento del diritto fisso annuo, la corresponsione di tanti dodicesimi dei diritti proporzionali per quanti mesi decorrono dalla data di ammissione fino al 30 giugno.

Art. 4.

Sono esenti dal pagamento dei suddetti diritti i valori che la legge sulle Borse ammette di diritto alla quotazione ufficiale.

CAPO III.

Accesso ai recinti riservati.

Art. 11.

Per accedere ai recinti riservati nella sala della Borsa, sono dovuti i diritti di cui appresso. Il pagamento dei diritti è comprovato da speciali tessere rilasciate dalla segreria del Consiglio provinciale dell'economia.

Diritti di accesso nei recinti riservati in Borsa:

1. - Agenti di cambio . . . . L. 50
2. - Rappresentanti di agenti di cambio . . . » 300
3. - Impiegati . . . . » 200
4. - Fattorini di agenti di cambio . . . . » 100
5. - Rappresentanti d'istituti di credito nel recinto delle banche e banchieri . . . . . . » 700
6. - Impiegati . . . . » 300
7. - Banchieri, commissionari, cambiavalute, remissiers. . . . . L. 400
8. - Fattorini . . . . » 200

Art. 12.

Per ottenere le tessere occorre rivolgere domanda al presidente del Consiglio provinciale dell'economia.

Art. 13.

Le tessere sono strettamente personali e debbono essere esibite ad ogni richiesta del personale di sorveglianza.

Esse saranno intestate al nome dei rappresentanti degli istituti bancari o dei rappresentanti degli agenti di cambio, salvo le eventuali volture che si rendessero necessarie nel corso dell'anno.

Art. 14.

Potranno essere concesse alle banche ed ai banchieri, nel recinto ad essi riservato, tavoli ad uno o a due posti, mediante il pagamento del canone annuo rispettivamente di L. 500 e di L. 1000.

Art. 15.

I diritti previsti dalla presente tariffa comprendono anche il servizio di riscaldamento, di ventilazione e di illuminazione.

Art. 16.

Tutti i diritti di cui sopra verranno applicati a decorrere dall'approvazione del presente regolamento, e saranno riscossi con i privilegi delle pubbliche imposte.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Numero di pubblicazione **1306.**

REGIO DECRETO 15 marzo 1928, n. **844.**

Erezione in ente morale dell'Opera pia « Piccola casa della Provvidenza », in Faenza.

N. 844. R. decreto 15 marzo 1928, col quale, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Opera pia « Piccola casa della Provvidenza », con sede in Faenza, viene eretta in ente morale con amministrazione autonoma e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *aprile* 1928 - *Anno VI*

Numero di pubblicazione **1307.**

REGIO DECRETO 22 marzo 1928, n. **843.**

Erezione in ente morale della Biblioteca circolante di Acqui.

N. 843. R. decreto 22 marzo 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Biblioteca circolante di Acqui viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *aprile* 1928 - *Anno VI*

Numero di pubblicazione 1308.

REGIO DECRETO 26 gennaio 1928, n. 763.

Contributo scolastico del comune di Comerio, ed annullamento di quello dei comuni di Barasso e Luvinate.

N. 763. R. decreto 26 gennaio 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il contributo scolastico che il comune di Comerio, della provincia di Varese, deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in L. 2220.63 col R. decreto 21 gennaio 1915, n. 752, viene elevato a L. 5196.89 a decorrere dal 1° gennaio 1928, e vengono annullati, con la medesima decorrenza, i contributi scolastici fissati con lo stesso R. decreto 21 gennaio 1915 a carico dei comuni di Barasso e Luvinate.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *aprile* 1928 - *Anno VI*

Numero di pubblicazione 1309.

REGIO DECRETO 26 gennaio 1928, n. 764.

Contributo scolastico del nuovo comune di Costa di Monticelli, ed annullamento di quello dei comuni di Costa di Mezzate e Monticelli di Borgogna.

N. 764. R. decreto 26 gennaio 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il contributo scolastico che il nuovo comune di Costa di Monticelli, della provincia di Bergamo, deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, viene fissato in L. 1704.33 a decorrere dal 19 agosto 1927, e vengono annullati, con la medesima decorrenza, i contributi scolastici fissati col R. decreto 11 febbraio 1915, n. 241, a carico dei comuni di Costa di Mezzate e Monticelli di Borgogna.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *aprile* 1928 - *Anno VI*

Numero di pubblicazione 1310.

REGIO DECRETO 26 gennaio 1928, n. 765.

Contributo scolastico del nuovo comune di Dalmine, ed annullamento di quello dei comuni di Sabbio Bergamasco, Sforzatica e Mariano al Brembo.

N. 765. R. decreto 26 gennaio 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il contributo scolastico che il nuovo comune di Dalmine, della provincia di Bergamo, deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, viene fissato in L. 4678.29 a decorrere dal 20 agosto 1927, e vengono annullati, con la medesima decorrenza, i contributi scolastici fissati col Regio decreto 11 febbraio 1915, n. 241, a carico dei comuni di Sabbio Bergamasco, Sforzatica e Mariano al Brembo.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *aprile* 1928 - *Anno VI*

Numero di pubblicazione 1311.

REGIO DECRETO 26 gennaio 1928, n. 760.

Contributo scolastico del comune di Lunamatrona ed annullamento di quello dei comuni di Pauli Arbarei, Siddi e Ussaramanna.

N. 760. R. decreto 26 gennaio 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il contributo scolastico che il comune di Lunamatrona, della provincia di Cagliari, deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in L. 1485.45 col R. decreto 29 marzo 1914, n. 629, viene elevato a L. 3722.05 a decorrere dal 27 ottobre 1927, e vengono annullati con la medesima decorrenza i contributi scolastici fissati con lo stesso R. decreto 29 marzo 1914 a carico dei comuni di Pauli Arbarei, Siddi e Ussaramanna.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *aprile* 1928 - *Anno VI*

REGIO DECRETO 15 aprile 1928.

Revoca di nomina ad agente di cambio presso la Borsa valori di Venezia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto, in data 12 maggio 1927, col quale, tra l'altro, il signor Chiariotti Ettore di Enrico venne nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Venezia;

Visto che il predetto agente di cambio si è reso insolvente nella liquidazione del mese di marzo;

Visto l'art. 57 della legge 20 marzo 1913, n. 272;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, 9 aprile 1925, n. 375, e 29 luglio 1925, n. 1261;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Con effetto dal 31 marzo 1928 è revocata la nomina del sig. Chiariotti Ettore ad agente di cambio presso la Borsa valori di Venezia conferitagli col precedente Nostro decreto 12 maggio 1927.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

REGIO DECRETO 15 aprile 1928.

Modificazioni allo statuto dell'Associazione generale del commercio dei carboni fossili, con sede in Genova, e cambiamento della denominazione in « Unione commercianti in carboni fossili ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 18 luglio 1912 che erige in ente morale l'Associazione generale del commercio dei carboni fossili con sede in Genova ed approva il relativo statuto;

Viste le deliberazioni 20 marzo 1925 e 14 aprile 1927 con le quali l'assemblea dell'Associazione predetta propone di modificare lo statuto dell'Ente;

Visti i pareri del Consiglio di Stato in data 30 novembre 1925 e 12 marzo 1927;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Lo statuto dell'Associazione generale del commercio dei carboni fossili, con sede in Genova, la quale cambia la propria denominazione assumendo l'altra di « Unione commercianti in carboni fossili » è modificato secondo l'unito testo, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

Lo statuto dell'Associazione generale del commercio dei carboni fossili, approvato con R. decreto 20 dicembre 1923, è abrogato.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Statuto dell'Unione commercianti in carboni fossili, in Genova.

TITOLO I.

Costituzione e scopo.

Art. 1.

E' costituita in Genova un'Associazione fra commercianti importatori ed agenti in carboni fossili che svolgono tutto o parte del proprio commercio nel porto di Genova, che prende il nome di « Unione commercianti in carboni fossili ».

Art. 2.

La sede di tale Associazione è in Genova.

Art. 3.

L'Associazione ha per iscopo:

a) di stringere i vincoli che esistono fra i soci, di rappresentare e sostenere, i loro interessi nei rapporti con lo Stato, enti autarchici ed enti commerciali ed industriali e di tutelare i soci in questioni e liti d'indole generale ed assumere il patrocinio, sia in via amministrativa che in via legale; di agevolare, disciplinare e proteggere l'esercizio del commercio e dell'importazione dei carboni fossili, principalmente promovendo tutte quelle riforme che possono facilitarne l'importazione;

b) di assumere ed esercitare quei servizi e quelle funzioni che sono convenienti nell'interesse dei soci;

c) di prendere parte a qualsivoglia associazione, organizzazione ed azione per la difesa e nell'interesse del commercio in genere e del proprio in ispecie, avendo sempre di mira di coordinare l'interesse proprio all'interesse nazionale.

Art. 4.

Possono far parte dell'Associazione i commercianti, gli importatori anche se consumatori e gli agenti di carbone minerale che svolgono in tutto o in parte le loro operazioni nel porto di Genova.

Gli agenti debbono inoltre assumere formale obbligo anche per le loro rappresentate.

Il numero dei soci è illimitato.

Art. 5.

L'Associazione è costituita da tutti gli interessati che hanno già fatto adesione alla medesima e da coloro che domanderanno in seguito di farne parte. Le domande ulteriori di ammissione a socio dovranno essere dirette ed approvate a maggioranza assoluta dal Comitato esecutivo.

I soci restano vincolati per un triennio, scaduto il quale essi rimangono vincolati per altro triennio e così di seguito, ove non abbiano però rassegnate le dimissioni tre mesi prima della scadenza del triennio o cessino di essere commercianti, importatori od agenti di carbone.

Ogni socio ha diritto ad un voto. I soci importatori che avranno importato almeno 5000 tonnellate avranno diritto a due voti; quelli che avranno importato più di 30,000 tonnellate avranno diritto a tre voti e quelli che avranno importato più di 75,000 tonnellate avranno diritto a 4 voti.

Per stabilire l'importazione di ciascun socio all'effetto di determinare il numero dei voti che gli spettano, si farà la media di quanto il socio ha importato nei due anni precedenti.

Art. 6.

I soci assumono formale obbligo di rispettare i deliberati dell'Associazione emanati dall'assemblea e di non compiere atto qualsiasi che possa in modo alcuno intralciarne il buon esito o menomare in qualche modo il prestigio dell'Associazione. Eppertanto per gravi infrazioni ai deliberati dell'assemblea il socio incorrerà in una penale da applicarsi di volta in volta dal Comitato esecutivo e la decisione relativa sarà notificata al socio per lettera raccomandata.

Detta penale non potrà in ogni caso superare tre volte la massima annualità prevista dall'art. 7. Entro 10 giorni da tale notificazione il socio potrà reclamare in prima istanza al Collegio dei probiviri, ed in seconda istanza, nello stesso termine dei dieci giorni decorrenti dalla notificazione del rigetto del reclamo, all'assemblea che deciderà in via definitiva a maggioranza di voti.

La penale dovrà essere versata entro 15 giorni da quello in cui la decisione relativa è diventata esecutoria e sarà devoluta ad un fondo speciale da destinarsi in sede di bilancio dall'assemblea.

Verificandosi il caso che il socio non ottemperi al versamento della penale entro il termine fissato, questa sarà prelevata dal suo conto di cui all'art. 17, che il socio dovrà reintegrare entro trenta giorni dalla diffida notificatagli dal Comitato esecutivo per lettera raccomandata, in difetto di che sarà espulso dall'Associazione, senza che ciò sia di pregiudizio alle ragioni che l'Associazione potrà far valere contro il socio in sede competente. Il socio espulso perde ogni diritto sul suo conto di cui all'art. 16 e sul patrimonio sociale.

TITOLO II.

Fondi e versamenti.

Art. 7.

Per far fronte alle spese dell'Associazione agli scopi sociali e per servizi dalla stessa geriti i soci sono obbligati a versare un contributo annuo per ciascun servizio prestato in misura non superiore complessivamente per tutti i servizi di 20 centesimi per ogni tonnellata importata e registra-

ta. Il contributo minimo da fissarsi da ciascun socio è fissato nella somma di Lit. 250 annue.

Occorrendo contributi maggiori dovranno essere deliberati dall'assemblea. Tutti i versamenti saranno effettuati secondo le norme stabilite dal Comitato esecutivo.

I fondi speciali, prelevata la parte occorrente per le esigenze della gestione, saranno impiegati in titoli emessi e garantiti dallo Stato italiano o depositati presso istituti di credito o di risparmio di notoria solvibilità.

TITOLO III.

Amministrazione dell'Associazione.

Art. 8.

L'Associazione è amministrata da un Comitato esecutivo composto di 11 consiglieri scelti fra i soci e nei rappresentanti legittimi delle società, nominati dall'assemblea a scrutinio segreto ed a maggioranza relativa.

Il Comitato esecutivo resterà in carica un biennio.

Esso eleggerà nel proprio seno: un presidente, un vice-presidente ed un cassiere.

I consiglieri uscenti sono rieleggibili.

La firma sociale è devoluta al presidente ed in sua assenza od impedimento al vice-presidente ed in assenza od impedimento pure di questi al consigliere più anziano di età.

Il consigliere mancante alle sedute per più di tre volte consecutive senza giustificato motivo sarà dichiarato decaduto.

Le funzioni sociali sono tutte gratuite.

Art. 9.

In caso di dimissioni, decadenza, morte od impedimento permanente di un consigliere, il Comitato esecutivo dovrà provvedere alla sostituzione provvisoria del consigliere mancante fino alla prima assemblea, scegliendolo fra i soci che hanno ottenuto il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto.

Art. 10.

Il Comitato esecutivo si riunisce almeno due volte al mese e tutte le volte che il presidente lo crederà utile. Nell'avviso di convocazione (che dovrà aver luogo con almeno 24 ore di preavviso) sarà indicato l'ordine del giorno della seduta.

Le deliberazioni saranno prese a maggioranza assoluta di voti e impegnative anche per i consiglieri assenti o dissenzienti. Per deliberare validamente sarà sempre necessaria la presenza di almeno 6 membri compreso il presidente o di chi ne fa le veci. In caso di parità di voti il voto del presidente designa la maggioranza.

Art. 11.

Il Comitato esecutivo ha i più ampi poteri per amministrare l'Associazione e, fra l'altro, nominerà il segretario, gli impiegati e dovrà fare annualmente una relazione della sua gestione all'assemblea, che potrà convocare tutte le volte che lo credesse utile e necessario.

Il Comitato esecutivo nominerà, ove lo creda necessario, e anche fuori del suo seno, una Commissione permanente con mandato di controllare la ripartizione dei vagoni, il turno di accosto dei vapori e l'assegnazione degli scali e dei depositi agli importatori. Essa sarà presieduta da un membro del Comitato esecutivo.

Il Comitato esecutivo provvederà pure alla nomina del Collegio dei probiviri composto di tre membri.

TITOLO IV.

Assemblee.

Art. 12.

Il Comitato esecutivo deve convocare in seduta ordinaria entro il mese di febbraio di ogni anno, l'assemblea dei soci per la presentazione della relazione di cui all'articolo precedente e per procedere alle elezioni delle cariche sociali. Essa sarà altresì convocata ogni qualvolta il Comitato esecutivo lo ritenga necessario o quando ne sia fatta domanda per iscritto da un numero di soci aventi almeno 20 voti.

Le convocazioni dovranno farsi, in via ordinaria con 8 giorni di preavviso a ciascun socio, mediante lettera raccomandata. Le assemblee in seconda convocazione potranno essere tenute mezz'ora dopo la chiusura dell'assemblea di prima convocazione purchè ne sia fatta menzione nell'avviso di convocazione.

In casi di urgenza è data facoltà al Comitato esecutivo di convocare l'assemblea nel termine più breve che riterrà opportuno.

Un socio può farsi rappresentare all'assemblea da un altro socio, oppure da un suo dipendente d'ufficio al quale abbia trasmesso per delega scritta i suoi poteri. Nessun socio, o suo procuratore, potrà rappresentare più di due soci, oltre le ragioni proprie.

Art. 13.

L'assemblea di prima convocazione sarà valida qualora siano intervenuti tanti soci aventi i due terzi dei voti e le deliberazioni saranno prese a maggioranza della metà dei voti dei soci inscritti.

In seconda convocazione invece sarà valida purchè il numero dei voti dei soci intervenuti raggiunga almeno il quarto dei voti dei soci inscritti e le deliberazioni saranno prese a maggioranza.

Per le deliberazioni dell'assemblea però riflettenti:

a) modificazioni dello statuto;

b) le lettere *b*) e *c*) dell'art. 3;

c) aumenti di contributi sociali,

è richiesta anche in seconda convocazione la stessa maggioranza prescritta per l'assemblea di prima convocazione.

Art. 14.

L'assemblea delibera sulla relazione annuale del Comitato esecutivo, sull'andamento dell'Associazione, sul bilancio consuntivo e preventivo e modifica dello statuto, nomina il Comitato esecutivo, i revisori dei conti e si pronuncia sopra tutte le pratiche di sua competenza che ad essa sono sottoposte nell'ordine del giorno. Le deliberazioni dell'assemblea, prese nelle forme e colle maggioranze prescritte, vincolano tutti i soci. I processi verbali delle assemblee dovranno essere firmati dall'ufficio di presidenza.

Art. 15.

L'ufficio di presidenza del Comitato esecutivo sarà pure quello delle assemblee coll'aggiunta però di due scrutatori e del segretario nominati di volta in volta dal presidente.

TITOLO V.

Conti particolari — Patrimonio sociale — Scioglimento.

Art. 16.

Il conto particolare dei soci è formato dalle rimanenze attive attuali, da quelle dei bilanci annuali futuri, accredi-

tate ai soci proporzionalmente ai contributi da ciascuno pagati.

Il rimborso ai soci delle somme loro accreditate, dovrà effettuarsi soltanto in caso di scioglimento dell'Associazione, cessazione di commercio o decesso del socio, od al socio dimissionario, purchè i soci siano in regola coi pagamenti sociali.

Art. 17.

Il patrimonio sociale è costituito da tutte quelle attività mobiliari e immobiliari che verranno destinate annualmente dall'assemblea.

Art. 18.

Lo scioglimento dell'Associazione può essere solo deliberato dall'assemblea, appositamente convocata, con la approvazione però dei quattro quinti dei voti dei soci regolarmente inscritti ed in regola coi pagamenti.

Art. 19.

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1928.

Approvazione di una nuova clausola da essere applicata dalla Società di assicurazioni e riassicurazioni « Assicurazioni generali », con sede in Trieste, per alcuni tipi di contratto di assicurazione sulla vita.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti in legge 17 aprile 1925, numero 473, nonchè il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito in legge 11 febbraio 1926, n. 254, ed il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda della Società di assicurazioni e riassicurazioni « Assicurazioni generali » con sede in Trieste, tendente ad ottenere l'approvazione di una clausola da applicare per alcuni tipi di contratto;

Decreta:

Articolo unico.

La Società di assicurazioni e riassicurazioni « Assicurazioni generali » con sede in Trieste è autorizzata ad adottare, secondo il testo allegato debitamente autenticato, la clausola « beneficio operazioni chirurgiche » per i seguenti tipi di contratto:

1 AR - Vita intera a premio vitalizio.

1 C - Vita intera a premio temporaneo.

1 D - Assicurazione in caso di morte combinata con una rendita vitalizia.

1 DA - Assicurazione in caso di morte a pagamento differito combinata con una rendita vitalizia.

1 DE - Assicurazione in caso di morte a pagamento frazionato combinata con una rendita vitalizia.

1 E (1 D 10 %) - Assicurazione in caso di morte combinata con una rendita vitalizia del 10 %.

CO - Tariffa complementare alle tariffe 1 D, 1 DA, 1 DE, 1 E (1 D 10 %).

1 D 3 % BO - Assicurazione mista combinata a doppio effetto.

1 D spec. BO - Assicurazione metà mista a doppio effetto.

1 D/CO - Assicurazione in caso di morte combinata con una rendita vitalizia differita.

1 C, C° - Assicurazione combinata collettiva.

4 BM - Mista su due teste.

8 E - Assicurazione dotale.

13 - Mista a premio annuo.

13 A - Termine fisso.

13 D - 13 E - Mista con pagamento frazionato del capitale.

13 J - Mista a premio unico.

17 - Mista a premio decrescente del 2.5 % all'anno.

17 A - Termine fisso a premio decrescente del 2.5 %.

17 E - Mista con pagamento frazionato del capitale a premio decrescente del 2 1/2 %.

18 V - Assicurazione termine fisso combinata con un'assicurazione temporanea in caso di morte e con una rendita annua.

23, 23 A, 24, 24 A, 25, 25 A, 26, 26 A - Assicurazione mista a termine fisso a premio decrescente.

4 B - Assicurazione in caso di morte su due teste.

13 B - Assicurazione mista a pagamento replicato del capitale.

13 C - Assicurazione a termine fisso con pagamento replicato del capitale.

19 V - Assicurazione di un capitale pagabile al termine stabilito se l'assicurato muore prima, o immediatamente alla morte se essa avviene dopo il termine combinata con una assicurazione temporanea ridotta e con una rendita annua.

20 V - Assicurazione di un capitale pagabile interamente al termine stabilito se l'assicurato muore prima, mentre se quest'ultimo si trova in vita al termine riceve la metà del capitale e resta assicurato per l'altra metà pagabile alla morte, combinata con una assicurazione temporanea ridotta e con una rendita annua.

Roma, addì 20 aprile 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: BISI.

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1928.

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Lugo ad istituire una succursale in Solarolo.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 29 dicembre 1927, n. 2587, che reca modificazioni alle norme vigenti sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di 1ª categoria;

Sentito il parere dell'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Lugo è autorizzata ad istituire in Solarolo una propria succursale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 aprile 1928 - Anno VI

Il Ministro per l'economia nazionale.
BELLUZZO.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1928.
Modificazione alla nomenclatura e classificazione delle cose per il trasporto a piccola velocità sulle Ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;
Udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Nella nomenclatura e classificazione delle cose a piccola velocità (volume II delle Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato), le voci « Legno - tavole formate di assicelle sottili di legno comune, sovrapposte, incollate e pressate » e « Legno - tavole, formate da assicelle sottili di legno da ebanisti, sovrapposte, incollate e pressate » sono soppresse insieme con le relative classificazioni, e vengono sostituite dalla voce seguente: « Legno - tavole formate di assicelle sottili, sovrapposte, incollate e pressate 48 54 — — —.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 aprile 1928 - Anno VI

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Gergic di Maria, nato a Trieste il 1° marzo 1887 e residente a Trieste, via Tigor, n. 10, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Gregori »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Gergic è ridotto in « Gregori ».
Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:
1. Antonietta Gergic nata Romano di Romano, nata l'8 giugno 1893, moglie;
2. Eletta di Giuseppe, nata il 20 novembre 1919, figlia;
3. Aulide di Giuseppe, nata il 4 febbraio 1922, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 marzo 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Antonsich di Giuseppe, nato a Trieste il 19 settembre 1900 e residente a Trieste, viale XX Settembre, n. 88, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Antonini »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Antonsich è ridotto in « Antonini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 marzo 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Elena Balisch di Francesco, nata a Trieste il 24 ottobre 1906 e residente a Trieste, via Giorgio Vasari, n. 5, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Ballis »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Elena Balisch di Francesco, è ridotto in « Ballis ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 marzo 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giulio Balisch di Francesco nato a Trieste il 5 maggio 1904 e residente a Trieste, via Giorgio Vasari, n. 5, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Ballis »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giulio Balisch è ridotto in « Ballis ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 marzo 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Nicolò Bonacich di Giovanni, nato a Imoschi (Dalmazia) il 1° agosto 1905 e residente a Trieste, via del Veltro, n. 10, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bonacci »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Nicolò Bonacich è ridotto in « Bonacci ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 marzo 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Argeo Bozzer di Giulio, nato a Trieste il 20 dicembre 1906 e residente a Trieste, via Giustinelli, n. 1, e diretta ad ottenere termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bozzi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Argeo Bozzer è ridotto in « Bozzi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 marzo 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Antonio Bsirschke di Antonio, nato a Trieste il 13 giugno 1903 e residente a Trieste, via S. Caterina, n. 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Breschi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Bsirschke è ridotto in « Breschi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 marzo 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Antonio Bsirschke fu Antonio, nato a Trieste il 4 ottobre 1878 e residente a Trieste, via S. Caterina, n. 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Breschi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Bsirschke è ridotto in « Breschi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Maria Bsirschke nata Hrovatin di Antonio, nata il 6 agosto 1877, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 marzo 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Bruno Bsirschke di Antonio, nato a Trieste il 6 dicembre 1901 e residente a Trieste, via S. Caterina, n. 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Breschi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bruno Bsirschke è ridotto in « Breschi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 marzo 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Maria Bsirschke di Antonio, nata a Trieste il 9 settembre 1906 e residente a Trieste, via S. Caterina, n. 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Breschi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Maria Bsirschke è ridotto in « Breschi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 marzo 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Livio Dierlmaier di Dante, nato a Trieste il 28 luglio 1905 e residente a Trieste, via Cologna, n. 31, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Dimario »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Livio Dierlmaier è ridotto in « Dimario ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 marzo 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Vittorio Dworzak fu Arturo, nato a Trieste il 21 agosto 1884 e residente a Trieste, viale XX Settembre, n. 48, e diretta ad ottenere a

termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Dorsa »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Vittorio Dworzak è ridotto in « Dorsa ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Celestina Dworzak nata Randi di Giuseppe, nata il 17 dicembre 1879, moglie;
2. Glauco di Vittorio, nato il 27 marzo 1913, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 marzo 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Enrico Godnic di Martino, nato a Trieste il 25 maggio 1890 e residente a Trieste, via Torricelli, n. 10, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Godini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Enrico Godnic è ridotto in « Godini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 marzo 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Vittorio Kalin di Giuseppe, nato a Prosecco il 9 gennaio 1901 e residente a Sesana, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del Regio decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Calini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Vittorio Kalin è ridotto in « Calini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 marzo 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Luigi Kervisar di Andrea, nato a Orsera (Istria) il 20 aprile 1893 e residente a Trieste, Scala Santa, n. 173, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Chervisari »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Luigi Kervisar è ridotto in « Chervisari ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Ernestina Kervisar nata Katz di Maria, nata il 4 marzo 1894, moglie;
2. Ernestina di Luigi, nata il 24 agosto 1922, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 marzo 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Arimondi Kleinhans fu Pietro, nato a Trieste il 7 maggio 1896 e residente a Trieste, via del Toro, n. 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Gianpiccolo »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente,

quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Arimondi Kleinhans è ridotto in « Gianpiccolo ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Elisabetta Kleinhans nata Paulato di Celeste, nata il 23 febbraio 1895, moglie;
2. Pietro di Arimondi, nato il 25 agosto 1922, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 marzo 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cepak » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cepak Carlo, figlio del fu Antonio e della fu Maria Princic, nato a Villa Decani il 14 giugno 1880, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ceppa ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Cepak fu Michele e fu Anna Sik, nata a Villa Decani il 1° febbraio 1882; ed ai figli nati a Villa Decani: Carla, nata il 1° febbraio 1905; Eugenio, nato il 9 maggio 1913; Luigia, nata il 2 marzo 1915; Emilio, nato il 26 settembre 1919.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 aprile 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cepak » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cepak Giovanni, figlio del fu Mattia e della fu Maria Miklavcic, nato a Villa Decani il 23 agosto 1879, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ceppa ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Giovanna Cepak fu Giovanni e fu Giovanna Purko, nata a Villa Decani il 21 novembre 1879.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del numero 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 aprile 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cah » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cah Andrea, figlio di fu Giovanni e di Anna Pavlic, nato a Villa Decani il 21 ottobre 1883, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Sacchi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Oblak Maria fu Matteo e fu Antonia, nata a Villa Decani il 29 gennaio 1890 ed ai figli Siro, nato a Villa Decani il 16 ottobre 1921, e Giovanni-Mario, nato il 4 luglio 1923.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 14 aprile 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cah » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cah Nazario, figlio del fu Giovanni e della fu Maria Lazar, nato a Villa Decani il 6 settembre 1905, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Sacchi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche al fratello Federico, nato a Villa Decani il 9 settembre 1912, e alle sorelle nate a Villa Decani: Maria, nata il 31 marzo 1910; Angela, nata il 25 luglio 1914.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 14 aprile 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Comunicazioni.

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze, in data 27 aprile 1928-VI, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto 3 aprile 1928, n. 710, concernente variazioni di bilancio e convalidazione di Regi decreti relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1927-28.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze con nota n. 1654 del 28 aprile 1928-VI, ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 5 aprile 1928, n. 737, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 18 aprile 1928, recante provvedimenti fiscali a favore della città e del territorio di Fiume.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze, con nota n. 1655 in data 28 aprile 1928-VI, ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 5 aprile 1928, n. 738, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 18 aprile 1928, concernente il trattamento doganale delle materie tartariche all'esportazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze, con nota in data 1° maggio 1928-VI, n. 1702, ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 15 aprile 1928, n. 846, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 aprile 1928, n. 101, concernente l'ammissione di nuove merci al beneficio della temporanea importazione.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Ruolo di anzianità del personale di ragioneria delle Intendenze di finanza.

Giusta l'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degl'impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, è stato pubblicato il ruolo di anzianità del personale di ragioneria delle Intendenze di finanza, secondo la situazione al 1° gennaio 1928.

Gli eventuali reclami per rettifica della posizione di anzianità, dovranno essere presentati nel termine di 60 giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Roma, addì 28 aprile 1928 - Anno VI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute.

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 396.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 104 — Data della ricevuta: 28 dicembre 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Perugia — Intestazione della ricevuta: Maiocchi Gemma fu Alessandro, per conto della Cassa scolastica R. istituto magistrale di Perugia — Titoli del debito pubblico: al portatore 5 — Rendita L. 95 consolidato 5 %, con decorrenza 1° gennaio 1928.

Ai termini dell'art. 230, del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 28 aprile 1928 - Anno VI

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

del 2 maggio 1928 - Anno VI

Francia	74.74	Belgrado	33.45
Svizzera	365.87	Budapest (Pengo)	3.315
Londra	92.657	Albania (Franco oro)	364.90
Olanda	7.657	Norvegia	5.08
Spagna	315.97	Russia (Cervonetz)	97 —
Belgio	2.652	Svezia	5.10
Berlino (Marco oro)	4.545	Polonia (Sloty)	212.65
Vienna (Schillinge)	2.672	Danimarca	5.09
Praga	56.325	Rendita 3,50 %	75.70
Romania	11.95	Rendita 3,50 % (1902)	70 —
Peso argentino (Oro	18.365	Rendita 3 % lordo	45.825
Peso argentino (Carta	8.08	Consolidato 5 %	87.15
New York	18.993	Littorio 5 %	87.25
Dollaro Canadese	18.97	Obbligazioni Venezie 3,50 %	78.60
Oro	366.48		

BANCA

Capitale nominale L. 240,000,000

Situazione al 10

			DIFFERENZE con la situazione precedente — (migliaia di lire)
ATTIVO.			
Oro in cassa . . . . L.		4,660,547,406.43	—
Altre valute auree:			
Crediti su l'estero . . . . L.	6,364,464,430.12		+ 1,972
Buoni del tesoro di Stati esteri e biglietti di Banche estere . . . . »	1,493,093,236.40		+ 3
		7,857,557,666.52	+ 1,975
Riserva totale . . . L.		12,518,105,072.95	+ 1,975
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato . . . . »		1,847,712,566.95	—
Cassa . . . . »		184,029,000.50	+ 5,744
Portafoglio su piazze italiane . . . . »		3,093,231,775.12	— 40,737
Effetti ricevuti per l'incasso . . . . »		8,491,455.81	— 1,198
Anticipazioni: su titoli dello Stato, titoli garantiti dallo Stato e cartelle fondiarie . . . . L.	749,349,807.32		
Anticipazioni: su sete e bozzoli . . . . »	1,605,649.31		
		750,955,456.63	+ 31,931
Titoli dello Stato e titoli garantiti dallo Stato di proprietà della Banca . . . . L.		1,008,422,217.65	+ 103
Conti correnti attivi nel Regno:			
prorogati pagamenti alle stanze di compensazione . . L.	66,791,955.99		+ 8,127
altri . . . . »	67,071,230 —		+ 2,950
		133,863,185.99	+ 11,077
Credito di interessi per conto dell'Istituto di liquidazioni . . . . L.		275,789,691.03	—
Azionisti a saldo azioni . . . . »		60,000,000 —	—
Immobili per gli uffici . . . . »		122,544,531.17	—
Istituto di liquidazioni . . . . »		1,278,492,062.93	—
Partite varie:			
Fondo di dotazione del Credito fondiario . . . . L.	30,000,000 —		—
Impiego della riserva straordinaria . . . . . . »	12,025,000 —		—
Impiego della riserva speciale azionisti. . . . . . »	103,491,109.29		—
Impiego fondo pensioni . . . . »	170,891,045.66		— 12
Debitori diversi . . . . »	1,036,814,417.03		+ 15,491
		1,353,221,571.98	+ 15,479
Spese . . . . L.		25,841,769.11	+ 366
L		22,660,700,357.82	
Depositi in titoli e valori diversi . . . . »		41,058,149,488.22	— 855,517
L		63,718,849,846.04	
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . . »		134,168,369.21	— 1,299
TOTALE GENERALE . . L		63,853,018,215.25	— 832,076

Saggio normale dello sconto 6 % (dal 1° aprile 1928).

p. *Il ragioniere generale*: RIPETTI.

(14070)

D'ITALIA

- Versato L. 180,000,000

aprile 1928 (VI)

PASSIVO.				Differenze con la situazione precedente (migliaia di lire)	
Circolazione dei biglietti	L.		17,236,191,300 —	—	28,575
Vaglia cambiari e assegni della Banca	»		482,005,130.03	—	122,636
Depositi in conto corrente fruttifero	»		3,223,922,153.88	+	201,362
Conto corrente del Regio tesoro	»		151,477,966.12	—	30,012
	L.		21,093,596,550.03	+	20,149
Capitale	L.		240,000,000 —		—
Massa di rispetto	»		48,000,000 —		—
Riserva straordinaria	»		12,025,412.33		—
Conti correnti passivi	»		25,083,644.46	—	3,237
Partite varie:					
Riserva speciale azionisti	L.	110,752,766.20			—
Fondo speciale azionisti investito in immobili per gli uffici	»	46,000,000 —			—
Creditori diversi	»	971,362,336.60		+	2,884
			1,128,115,102.80	+	2,884
Rendite	L.		113,879,648.20	+	4,944
Utili netti dell'esercizio precedente	»		—		—
	L.		22,660,700,357.82		
Depositanti	»		41,058,149,488.22	—	855,517
	L.		63,718,849,846.04		
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		134,168,369.21	—	1,299
TOTALE GENERALE	L.		63,853,018,215.25	—	832,076

Rapporto della riserva (12,518,105,072.95) ai debiti (21,093,596,550.03) da coprire 59.34 per cento.

Il direttore generale: STRINGHER.

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA

Modificazione al decreto Ministeriale 15 aprile 1923 che autorizza la vendita nel Regno dell'acqua minerale naturale « Hunjadi Janos ».

Con decreto del Ministro per l'interno in data 23 aprile 1928 il decreto 15 aprile 1923, n. 15, col quale si autorizza la vendita nel Regno dell'acqua minerale naturale « Hunjadi Janos » per la parte che riguarda la descrizione dei recipienti nei quali l'acqua è messa in vendita, è modificato come appresso:

« L'acqua continuerà ad essere in vendita nelle botiglie del tipo speciale usato dalla ditta e conosciuto in commercio col nome di « Tipo Janos » di color verde scuro, della capacità di circa sette decilitri, chiuse con tappo di sughero ricoperto con capsula di stagnola che porta impressa l'effigie di « Hunjadi Janos ».

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a cinque borse di perfezionamento negli studi presso un Istituto superiore estero per l'anno scolastico 1928-29.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il capo VIII del regolamento generale universitario, approvato col R. decreto 6 aprile 1924, n. 674;

Decreta:

E' aperto il concorso a cinque borse di perfezionamento negli studi presso un Istituto superiore estero per l'anno scolastico 1928-29 e da conferirsi una per ciascuna delle Facoltà di giurisprudenza, di medicina e chirurgia, di lettere e filosofia, di scienze fisiche, matematiche e naturali e una per la Scuola d'ingegneria.

L'importo di ciascuna borsa sarà eguale a quello della borsa di perfezionamento presso un Istituto superiore del Regno, cioè di L. 6000, aumentato di un supplemento che non potrà essere minore di L. 3000 e non potrà essere maggiore di L. 8000.

Sono ammessi a concorrere coloro che hanno conseguito la laurea in una delle anzidette Facoltà o Scuole da non oltre quattro anni computati alla data di scadenza del concorso.

Alla borsa di perfezionamento per la Facoltà giuridica possono concorrere anche i laureati in scienze politiche; alla borsa di perfezionamento per la Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali possono concorrere anche i laureati in chimica e farmacia o in chimica industriale, alla borsa di perfezionamento per la Scuola di ingegneria possono concorrere anche i laureati in architettura

Le istanze di ammissione al concorso, redatte su carta legale da L. 3, dovranno pervenire a questo Ministero (Direzione generale per l'istruzione superiore) non più tardi del 30 giugno 1928.

Ciascuna istanza dovrà essere corredata da una o più memorie a stampa o manoscritte, ognuna delle quali in tre copie, dai titoli conseguiti negli studi, da un regolare certificato comprovante la data dell'esame di laurea e da un elenco delle memorie e dei titoli presentati. Nell'istanza dovrà essere indicato l'esatto domicilio del concorrente e la disciplina nella quale egli desidera di perfezionarsi.

Tale disciplina potrà essere liberamente scelta dal candidato; ma, a parità di merito tra due o più concorrenti, sarà data la preferenza al cultore delle seguenti discipline:

a) facoltà di giurisprudenza: statistica; economia politica; diritto civile;

b) facoltà di medicina e chirurgia: anatomia umana;

c) facoltà di lettere e filosofia: lingue e letterature neolatine;

d) facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali: astronomia; geodesia;

e) scuola d'ingegneria: costruzioni aeronautiche; ponti e strade.

Le domande con i titoli accademici dovranno essere inviate al Ministero in piego separato; i pacchi o le cassette contenenti le memorie dovranno portare (tanto sull'involucro esterno quanto nell'interno) le indicazioni del nome, cognome e indirizzo del concorrente e del concorso al quale egli intende prendere parte.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 aprile 1928 - Anno VI

Il Ministro: FEDELE.

Concorso a quattro borse di perfezionamento negli studi presso un Istituto superiore nazionale per l'anno accademico 1928-29.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il capo VIII del regolamento generale universitario, approvato col R. decreto 6 aprile 1924, n. 674;

Decreta:

E' aperto il concorso a quattro borse di perfezionamento negli studi presso un Istituto superiore del Regno per l'anno accademico 1928-29 e da conferirsi una per ciascuna delle Facoltà di giurisprudenza, di medicina e chirurgia, di lettere e filosofia, di scienze fisiche, matematiche e naturali.

L'importo di ciascuna borsa è di L. 6000.

Sono ammessi a concorrere coloro che hanno conseguito la laurea in una delle anzidette Facoltà da non oltre quattro anni computati alla data della scadenza del concorso.

Alla borsa di perfezionamento per la Facoltà giuridica possono concorrere anche i laureati in scienze politiche; alla borsa di perfezionamento per la Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali possono concorrere anche i laureati in chimica e farmacia o in chimica industriale o in ingegneria o in architettura.

Le istanze di ammissione al concorso, redatte su carta legale da L. 3, dovranno pervenire a questo Ministero (Direzione generale per l'istruzione superiore) non più tardi del 30 giugno 1928.

Ciascuna istanza dovrà essere corredata da una o più memorie a stampa o manoscritte, ognuna delle quali in tre copie, dai titoli conseguiti negli studi, da un regolare certificato comprovante la data dell'esame di laurea e da un elenco delle memorie e dei titoli presentati. Nell'istanza dovrà essere indicato con esattezza il domicilio del concorrente e la disciplina nella quale egli desidera perfezionarsi.

Tale disciplina potrà essere liberamente scelta dal candidato; ma, a parità di merito tra due o più concorrenti, sarà data la preferenza al cultore delle seguenti discipline:

a) facoltà di giurisprudenza: statistica; economia politica; diritto civile;

b) facoltà di medicina e chirurgia: batteriologia;

c) facoltà di lettere e filosofia: storia della filosofia;

d) facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali: zoologia, antropologia.

Le domande con i titoli accademici dovranno essere inviate al Ministero in piego separato; i pacchi e le cassette contenenti le memorie dovranno portare (tanto sull'involucro esterno quanto nell'interno) le indicazioni del nome, cognome e indirizzo del concorrente e del concorso al quale egli intende prendere parte.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 aprile 1928 - Anno VI

Il Ministro: FEDELE.

ROSSI ENRICO, *gerente*. Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.